



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. n. **AOODGPER 2316/BIS** D.G. per il personale scolastico Uff. III

Roma, 20 febbraio 2009

Ai Direttori degli Uffici Scol. Regionali LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici Scol. Provinciali LORO SEDI

Oggetto: Chiarimenti sull'applicazione dei cc. 2 e 3 dell'art. 509 del D.lvo 297/94.

Con riferimento ai numerosi quesiti che vengono posti a questa Direzione Generale in merito all'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art.509 del decreto legislativo 297/94, si precisa quanto segue:

La richiesta di permanenza in servizio oltre il 65° anno di età, per raggiungere il minimo pensionabile, può essere accolta solo nel caso che, effettivamente, nel corso del periodo di proroga concesso -non oltre i 70 anni di età- il personale interessato raggiunga l'anzianità minima prevista dalla normativa (15 anni se era in servizio nel '92, 19 anni 11 mesi e 16 giorni negli altri casi).

Per quanto riguarda l'applicazione del c. 2, riservato al personale in servizio nel '74 per il raggiungimento dell'anzianità massima, si ritiene, in conformità a una vasta giurisprudenza, che la proroga possa essere concessa anche per migliorare la posizione contributiva, pure se il periodo di permanenza in servizio non consente di raggiungere i 40 anni.

Resta, ovviamente, confermato quanto più generalmente previsto dal 3° capoverso del punto 2 della Direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009 che, ad ogni buon fine, si trascrive integralmente:

"Pertanto, l'istanza di trattenimento in servizio potrà essere accolta esclusivamente nei casi di mancato raggiungimento dell'anzianità contributiva minima o di quella massima di 40 anni entro il suddetto limite di età dei 65 anni."